

Procedura aperta per la realizzazione di sede per deposito autobus e servizi per il Trasporto Pubblico locale nel Comune di Tolentino

31/01/2007

Pagine 9

BANDO DI GARA

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): No

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice: A.S.S.M. SpA, Corso Garibaldi 78, 62029 Tolentino (MC), Telefono 0733 95601, Telefax 0733 956024, e-mail segreteria@assm.it, indirizzo internet www.assm.it
- I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto
- I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Come al punto
- I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Come al punto 1 1
- 1.5) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**: Organismo di diritto pubblico

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

- II.1 Descrizione
- II.1.2 Tipo di appalto di lavori:
- II.1.5 Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SEDE PER DEPOSITO AUTOBUS E SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI TOLENTINO
- II.1.6 Descrizione/oggetto dell'appalto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SEDE PER DEPOSITO AUTOBUS E SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI TOLENTINO, DI TIPOLOGIA PREVALENTE CORRISPONDENTE ALLA CATEGORIA OS13 classifica 2^ "REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE IN C.A."
- II.1.7 **Luogo di esecuzione dei lavori**: area sita nel Comune di Tolentino (MC) adiacente all'area borgo Cartiera e alla Zona sportiva Sticchi– 62029 TOLENTINO MC
- II.1.9 **Divisione in lotti**: No
- II.1.10 Ammissibilità di varianti: No
- II.2 Quantitativo o entità dell'appalto
- II.2.1 Quantitativo o entità totale: l'importo dell'appalto è stimato in EURO 730.081,91 (settecentotrentamilaottantuno/91) di cui € 36.504,10 (trentaseimilacinquecentoquattro/10) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
- II.3 **Durata dell'appalto o termine di esecuzione**: giorni **120** dalla data del verbale di consegna

<u>SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO</u>

- III.1 Condizioni relative all'appalto
- III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste.

Cauzione provvisoria: l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del DLgs 163, qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Cauzione definitiva: L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Contribuzioni richieste: ai sensi della deliberazione 26 gennaio 2006 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici: versamento di €. 50,00 da effettuarsi con le seguenti modalità:

- □ conto corrente postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUB." Via di Ripetta, 246. 00186 Roma;
- detto versamento può essere effettuato sullo stesso conto corrente postale n.

73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUB." Via di Ripetta, 246. 00186 Roma, tramite bonifico bancario le cui coordinate del relativo conto sono: ABI 07601 – CAB 03200 – CIN Y.

III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

I lavori sono finanziati per € 336.361,03 dalla Regione Marche con decreto n. 19 del 21/02/2006 avente ad oggetto "DDS 120/MTI del 9/6/2005 - Assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione di depositi per il rimessaggio degli autobus destinati al trasporto pubblico locale" e per € 393.720,88 con mutuo da contrarre in esito a gara già avviata

I pagamenti avvengono mediante stati di avanzamento al raggiungimento di un importo non inferiore a € 100.000,00, comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza e con ritenuta di garanzia dello 0,50%

III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto

Alla gara possono partecipare i raggruppamenti di imprese secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O. I raggruppamenti possono essere di tipo verticale od orizzontale: per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni indicate come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. La stazione appaltante individua nei lavori di realizzazione della struttura prefabbricata in c.a. la prestazione principale e nei lavori edili.

Nell'offerta devono essere specificate le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori secondari, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Dlgs 163 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici

devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Dlgs 163 purché abbia i requisiti di qualificazione adequati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da seguire.

III.2 Condizioni di partecipazione

III.2.1.1 Situazione giuridica - prove richieste.

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Dlgs 163/2000. In particolare sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è stata disposta l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la misura o la pendenza del procedimento per l'applicazione della stessa riguardano il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale: è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio:
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave

negligenza o malafede nell'esecuzione del lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti:
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- I) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Le ditte partecipanti alla gara dovranno attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicheranno anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

III.2.1.3 Capacità tecnica - tipo di prove richieste

Ai sensi dell'art. 39 del Dlgs 163/2000, sono ammessi a partecipare alla gara le imprese in possesso dei requisiti di idoneità professionale consistenti nella iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Ai sensi dell'art. 40 del Dlgs 163/2000 sono ammessi a partecipare alla gara le imprese in possesso dell'attestazione SOA, in originale o copia autenticata, in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva di possesso dell'attestazione, riportante tutti i contenuti della medesima, ai sensi dell' articolo 3 del DPR n. 34 del 2000, per le categorie e le

classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare, in particolare per la categoria «OS13» prevalente, classifica 2[^] e per la categoria «OG1» classifica 1[^] , in quanto diversa dalla prevalente e di importo superiore sia al 10% dell'importo totale dei lavori sia a euro 150.000.

Sono fatte salve le norme relative alle associazioni temporanee di imprese e ai consorzi.

I lavori appartenenti a categoria generale (serie «OG1») diversa dalla prevalente, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale.

Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dell'attestato SOA per la categoria OG1.

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1 Tipo di procedura: aperta

IV.2 Criteri di aggiudicazione:

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 co. 3 e dell'articolo 90 del DPR n. 554 del 1999 compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Nel caso di numero di offerte ammesse superiore o uguale a cinque la commissione procederà ai sensi dell'art. 122 co. 9 e pertanto all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 %, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Detto procedimento non sarà applicato se il numero delle offerte che risulteranno ammesse sarà inferiore a cinque; in quest'ultimo caso la stazione appaltante ha la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente bassa. In base a quanto previsto dall'art. 87 del d.lgs 163/2006, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

Le offerte dovranno essere corredate delle giustificazioni di cui all'art.87 comma 2 del Dlgs 163 con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo offerto.

L'importo a base di gara ed il ribasso, sia per quanto previsto negli atti di gara che nell'offerta del concorrente, non riguardano mai gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1 del presente bando.

Il calcolo dell'anomalia è effettuato utilizzando esclusivamente le percentuali di ribasso; in ogni caso non sono considerati gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1 del presente bando.

Ribassi indicati in cifre ed in lettere: in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte pari all'importo a base d'appalto od offerte in aumento rispetto allo stesso importo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; qualora risultino migliori due offerte uguali si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse.

IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli

Disponibili sul sito <u>www.assm.it</u> a decorrere dalla data di pubblicazione del bando i seguenti documenti di gara:

Bando

- All. A disciplinare di gara
- All. B domanda di partecipazione
- All. C prospetto offerta
- All. D prospetto giustificazioni
- All. E Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture previste per l'Esecuzione dell'Appalto
- Documenti di progetto come elencati in Tabella E, allegata al capitolato speciale di appalto.

IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 26/02/2007

IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso di procedure aperte)

180 giorni dalla data indicata al punto IV.3.3

- IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte
- IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: rappresentanti delle imprese muniti degli eventuali poteri o degli estremi della procura speciale
- IV.3.7.2 **Data, ora e luogo** 27/02/2007 ore 9.30

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1 Trattasi di bando non obbligatorio: No

VI.4 Informazioni complementari

Le specifiche informazioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare e negli altri documenti di gara.

In ogni caso saranno esclusi dalla gara i concorrenti che avranno omesso di presentare anche uno solo dei documenti richiesti per la partecipazione alla gara, o che abbiano presentato riserva in merito al loro contenuto o comunque non si siano attenuti alle modalità prefissate.

Associazioni Temporanee, Consorzi E G.E.I.E.

Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:

I consorzi di cui all' articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del dlgs 163/2006 devono presentare una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

<u>Associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E. non ancora costituiti formalmente:</u>

Unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, che indichi:

- a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
- c) per le associazioni temporanee, le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire;

d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle mandanti.

L'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno ad associarsi, consorziarsi o raggrupparsi.

Associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E. già costituiti: devono presentare la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E..

Requisiti delle associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E.: fermo restando l'articolo 3, comma 2, del dpr n. 34 del 2000, i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica, devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa associata o consorziata, in relazione alla propria partecipazione.

Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E.:

- è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all' art.12, comma 1 del DPR 3 giugno 1998 n. 252.
- E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un'associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara.
- Qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata ai sensi dell' articolo 37, comma 5 del Dlgs 163/2006, le imprese mandanti devono sottoscrivere l'offerta unitamente all' impresa mandataria capogruppo.
- Le imprese costituenti l'associazione temporanea o il consorzio di concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, nell'atto di impegno o nell'atto di mandato, la guota di partecipazione di ciascuna all'esecuzione dei lavori.

Subappalto.

Ai sensi dell'articolo 118 del Dlgs 163/2006 e degli articoli 73, comma 2, e 74 del DPR 554 del 1999, con i limiti di cui all'articolo 37, comma 8 del Dlgs 163/2006, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le seguenti prescrizioni:

- E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente.
- L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- In ogni caso il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del dlgs. 163/2006 e dei requisiti di qualificazione prescritti per i lavori da subappaltare.
- Autorizzazione: il subappalto è consentito solo per le lavorazioni indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta; l'aggiudicatario, qualora successivamente affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupporti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la quale provvede al rilascio entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa; in caso di subappalti di importo inferiore al 2% del contratto o a 100.000 euro il termine è ridotto alla metà. In mancanza di indicazioni in sede di offerta il subappalto è vietato.
- Pagamento dei subappaltatori: i pagamenti dei subappaltatori o cottimisti sono effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- Cessione del contratto: vietata a pena di nullità.

Saranno escluse le offerte:

- nelle quali fossero sollevate eccezioni o apposte condizioni di qualsiasi natura alle modalità di esecuzione dei lavori specificate nel capitolato tecnico;
- irregolari nella forma o nel contenuto;
- presentate da imprese per le quali vengano riscontrate situazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altre imprese offerenti nella presente gara, ovvero qualsivoglia riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale delle offerte presentate da altri concorrenti alla gara medesima.

L'ASSM si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta giudicata conveniente e idonea.

Altre informazioni: tutte le dichiarazioni rese ed acquisite durante il procedimento saranno soggette alle verifiche previste agli articoli 38 (commi 3 e 4), 42 (comma 4) e 46 del Dlgs 163/06.

Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione sarà revocata e, pertanto, resterà senza effetto, qualora il concorrente aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false, ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

In tali casi l'Azienda procederà alla revoca e potrà aggiudicare i lavori al secondo classificato, incamerando in ogni caso la cauzione provvisoria prestata a garanzia della offerta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, salvo il risarcimento di ulteriori eventuali danni.

VI.4 Data di pubblicazione su GURI del presente bando: 31/01/2007